II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 6 ottobre 1969**

**recante conclusione di un accordo con l'Austria, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT**

(69/351/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 5 dicembre 1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che il governo dell'Austria, in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ha reso noto il proprio desiderio di procedere alla revoca di una concessione che interessa la Comunità economica europea; che tale revoca è stata oggetto di negoziati di compensazione;

considerando che le concessioni offerte dall'Austria a titolo di compensazione della concessione revocata sono soddisfacenti,

DECIDE:

*Articolo 1*

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo negoziato con l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La conclusione di tale accordo sarà notificata alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

Fatto a Lussemburgo, addí 6 ottobre 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. J. WITTEVEEN

*ALLEGATO*

## ARTICLE XXVIII NEGOTIATIONS — 1969

### SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

The Delegations of the Commission of the European Communities and of Austria have concluded their negotiations under Article XXVIII for the withdrawal of a concession provided for in Schedule XXXII as set out in the report attached.

(subject to ratification)

*For the Delegation of the Commission of the European Communities*

*For the Delegation of Austria*

Geneva, Switzerland

June 26, 1969

*Traduzione non ufficiale*

## NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII — 1969

### ELENCO XXXII — AUSTRIA

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Austria hanno terminato i loro negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII per la revoca di una concessione prevista all'elenco XXXII come risulta dalla tabella allegata.

(con riserva di ratifica)

*Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee*

*Per la delegazione dell'Austria*

Ginevra, Svizzera

26 giugno 1969

## Results of Negotiations with the Commission of the European Communities under Article XXVIII for the Withdrawal of a Concession in the Schedule of Austria

CHANGES IN SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

I. *Concession to be withdrawn*

| Tariff Item Number | Description of Products | Rates of Duty bound in Existing Schedule |
|---|---|---|
| 11.07 A | Malt, not roasted | Duty on 133 kgs. of barley plus $ 21,— |

II. *Concessions granted in Replacement of the Concession withdrawn*

| Tariff Item Number | Description of Products | Rates of Duty to be bound Ad val. |
|---|---|---|
| 18.04 | Cocoa butter (fat or oil) | 8 per cent |
| 25.23 B | Clayey cement (calcined, melted) | Free |

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 6 ottobre 1969**

**relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune**

(69/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 10 maggio 1966 che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con le parti contraenti del GATT aventi dei diritti a norma delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT in virtù delle concessioni tariffarie accordate dalla CEE, per i formaggi dei tipi Emmental, Gruyère, Sbrinz, nonché per i formaggi di tipo Cheddar, in occasione della Conferenza tariffaria di Ginevra del 1960/1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Commissione è pervenuta ad accordi con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, e che questi accordi sono accettabili;

considerando che come compenso per il ritiro della concessione relativa al Cheddar la Comunità aveva offerto al Canada una concessione tariffaria per taluni articoli in alluminio della voce 76.03 della tariffa doganale comune; che i negoziati con il Canada non sono sfociati in un accordo; che tuttavia questo paese non ha effettuato ritiri di concessioni equivalenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII del GATT; che è pertanto opportuno accordare la suddetta concessione tariffaria al Canada nel quadro del GATT,